



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 125 del 07 maggio 2019 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 01 del 03 Maggio 2019

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente TARI (Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani). Anno 2019.

Il giorno Tre del mese di Maggio 2019, alle ore 11,00 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere	SI	
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere		SI
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
7	Valentina	NOTA	Consigliere	SI	
8	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
9	Benedetto Mario	EVANGELISTA	Consigliere		SI
10	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
11	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il ViceSegretario Comunale dell'Ente, dott. Francesco NERI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente TARI (Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani). Anno 2019.

In apertura di seduta, il Sindaco illustra l'argomento posto al punto n. 1 dell'Ordine del Giorno.

Informa il Consiglio Comunale che l'Ufficio Tributi ha posto in essere una rivisitazione delle superfici che ha determinato una riduzione della tariffa di circa il 35%.

Ringrazia per il lavoro svolto il personale dell'Ufficio Tributi, l'assessore al bilancio Marcello Piero Cavaliere ed il consigliere comunale delegato Mauro De Santis per l'eccellente lavoro svolto.

Prosegue informando che l'Amministrazione sta lavorando sul bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti "porta a porta" con l'obiettivo di ottenere, in futuro, un'ulteriore riduzione della tariffa.

Chiede e prende la parola il consigliere comunale Marcello Piero Cavaliere affermando che le attività posta in essere da questa Amministrazione per poter ridurre la tariffa è scaturita, a differenza del passato, dall'aver preso coscienza e conoscenza della reale percezione dei rifiuti conferiti all'impianto di riciclaggio.

Si è proceduto a verificare le reali superfici detenute dai contribuenti, sulla scorta dei dati catastali.

Il Sindaco legge il dispositivo della proposta di deliberazione depositati in atti.

Nessuno chiede di intervenire e la volontà consiliare si consolida come da dispositivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- PREMESSO che:

- con atto del Commissario Straordinario adottato con i poteri del C.C. nr. 02 del 08/03/2018, esecutivo, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 244 e 246 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni;

- con D.P.R. del 27/04/2018 (G.U. n. 116 del 21/05/2018) è stato nominato, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, l'organo straordinario di liquidazione nella persona del dott. **Giulio PESCI**;

- con deliberazione di C.C. nr. 17 del 14/10/2018 è stato approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018 e pluriennale 2018/2020, in corso di istruttoria da parte del competente ufficio del Ministero dell'Interno;

- **CONSIDERATO** che l'art. 251 del medesimo D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, per gli enti dissestati, espressamente prevede:

Articolo 251: *Attivazione delle entrate proprie.*

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*

2. *La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.*

3. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.*

4. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

- **VISTO** l'art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 e successive modificazioni, che dispone:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

- **VISTA** la nota del Ministero dell'Interno del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della finanza Locale, trasmessa a mezzo PEC prot. n. 29113 in data 13/03/2018, acquisita al prot. 1570 della medesima data con la quale si rammenta di deliberare i provvedimenti di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dell'art. 251, commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, entro 30 giorni dalla data dell'esecutività della deliberazione di dissesto;

- VISTI:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- **VISTO**, altresì l'art. 248, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che recita:

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio:

- **VISTO** l'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 (in fase di conversione), che ai commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 01 gennaio 2014;

- **DATO ATTO** che il comma 704, art. 1 della suddetta legge n. 147 del 23/12/20013 (legge di stabilità anno 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

- **TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della suddetta n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità anno 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

- **VISTI**, in particolare, i seguenti commi della citata legge n. 147 del 23/12/20013 (legge di stabilità anno 2014), la quale prevede all'unico art. 1:

- comma 639: è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- comma 650: la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

- comma 651: Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- comma 652: Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

- comma 682: con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

- comma 683: Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

- comma 688: Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al

citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

- comma 689: Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

- **VISTO**, inoltre:

- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

- l'articolo 1, comma 42, lettera a), della legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017) che ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della citata legge n. 208/2015 per l'anno 2015;

- **VISTA** la legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di stabilità 2018), che all'art. 1, comma 37, lett. a), ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2018, confermando di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali così come disposto dal comma 26 della suddetta legge n. 208/2015 per l'anno 2015. La stessa Legge n. 208/2015 stabilisce che "il blocco" degli aumenti dei tributi locali non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639, della legge n. 147/2013, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 23 del 2011. Il blocco degli aumenti, inoltre, non opera per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto di cui, rispettivamente, all'art. 243-bis e all'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;

- **DATO ATTO** che:

- la legge di bilancio per l'anno **2019** non ha prorogato l'applicazione dell'art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013 relativa ai fabbisogni standard nella determinazione dei costi di smaltimento dei rifiuti;

- il MEF con comunicato dell'8 febbraio 2018 ha chiarito che il riferimento ai fabbisogni standard nella determinazione dei costi di smaltimento dei rifiuti costituisce per l'anno 2018 un mero paradigma di confronto da utilizzarsi da parte dei comuni per la verifica dell'andamento dei costi medesimi;

- **PREMESSO**, altresì, che il Comune di Pignataro Interamna:

- con deliberazione di C.C. nr. 19 del 20 giugno 1998 sono stati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche;

- in esecuzione della deliberazione C.C. nr. 15 del 27 novembre 2013, ha avviato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati secco/umido, secondo il sistema "porta a porta" ed altri servizi collegati, con modalità e termini, tutti stabiliti e previsti nel regolamento stesso;

- **ATTESO** che il nuovo tributo

• opera in sostituzione della Tariffa di igiene ambientale di cui al D. Lgs. n. 22/1997;

• assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 29);

• si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

• fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D. Lgs. n. 504/1992;

- **TENUTO CONTO**, altresì, del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. **02 del 29 aprile 2014**, in vigore dal 01 gennaio 2014, nonché delle modifiche apportate con deliberazione del Commissario Prefettizio con funzioni di C.C. n. **18 del**

04/05/2017, e delle sue componenti, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del piano finanziario predisposto dall'ufficio finanziario;

- **DATO ATTO** che per l'anno 2019 trova applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. n. 158/99;

- **DATO ATTO**, inoltre, che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 158/99 l'ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali modificando le percentuali di riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per una più equa distribuzione del costo di gestione:

- riparto dei costi al **11,82%** per la parte fissa della tariffa e **88,18%** della parte variabile;

- attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al **75,07%** del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del **24,93%**;

- **TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

- **VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

- **CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

- **TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

- **RITENUTO** approvare le tariffe ed esprimere parere favorevole al piano finanziario per l'anno 2019, come da prospetto qui allegato che forma parte integrante della presente, tenuto conto di quanto sopra esplicitato; Con propria deliberazione n. 02 del 29 aprile 2014, è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale – IMU, TASI, TARI);

- **VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. (Imposta Unica Comunale IMU, TASI, TARI) approvato con delibera di C.C. n. 02 del 29/04/2014 e . e ss.mm.ii.;

- **CONSIDERATO** che con nota n. 5648 del 24/03/2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in risposta ad un quesito, ha precisato che la norma istitutiva della TARI attribuisce ai Comuni, nelle more dell'approvazione della delibera regolamentare di disciplina del tributo medesimo, la piena facoltà di stabilire le scadenze ed il numero delle rate del tributo, prevedendo la possibilità di riscuotere acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

- **RITENUTO DI STABILIRE** per la TARI 2019 le seguenti rate:

Scadenza unica rata 10/06/2019;

I^ rata scadenza 10/06/2019;

II^ rata scadenza 12/08/2019;

III^ rata scadenza 10/10/2019;

IV^ rata scadenza 10/12/2019.

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di Pignataro Interamna			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	0,00		0,00
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	25.492,35		25.492,36
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	13.100,00		13.100,00
CCD - Costi comuni diversi	1.624,55		1.624,55
AC - Altri costi operativi di gestione	0,00		
CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		0,00	
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		300.000,00	300.000,00
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale		0,00	0,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		0,00	0,00
SOMMANO	40.216,90	300.000,00	340.216,91
	11,82%	88,18%	100,00%

% COPERTURA 2019	100%
-------------------------	-------------

PREVISIONE ENTRATA			340.216,91
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			1.000,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	40.335,11	300.881,79	341.216,91

UTENZE DOMESTICHE	31.086,27	225.049,41	256.135,68
% su totale di colonna	77,07%	74,80%	75,07%
% su totale utenze domestiche	12,14%	87,86%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	9.248,84	75.832,38	85.081,22
% su totale di colonna	22,93%	25,20%	24,93%
% su totale utenze non domestiche	10,87%	89,13%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	600.000	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	600.000	
UTENZE NON DOMESTICHE	151.220	25,20%
UTENZE DOMESTICHE	448.780	74,80%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,36

OCCUPANTI NON RESIDENTI	4
AREA GEOGRAFICA	centro
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TARIFFA	2018
ALiquota E.C.A. 2012	0%
ADDITIONALE PROVINCIALE	5%

Redatto il 07/03/2019

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	290	42.146,40	29,3%	145,3	0,82	150,392376	0,160704	23,36	150,39	150,39	173,75
Famiglie di 2 componenti	226	36.086,00	22,8%	159,7	0,92		0,180302	28,79	224,08	112,04	252,87
Famiglie di 3 componenti	194	33.568,10	19,6%	173,0	1,03		0,201859	34,93	259,43	86,48	294,35
Famiglie di 4 componenti	177	29.582,00	17,9%	167,1	1,10		0,215578	36,03	279,73	69,93	315,76
Famiglie di 5 componenti	69	13.127,00	7,0%	190,2	1,17		0,229297	43,62	297,02	59,40	340,65
Famiglie di 6 o più componenti	34	6.931,00	3,4%	203,9	1,21		0,237136	48,34	307,55	51,26	355,89
0	0	0,00	0,0%	0,0	0,00		0,000000	-	-	-	-
0	0	0,00	0,0%	0,0	0,00		0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	990	161.440,50	100%	163,1		Media	0,204146		Media	88,25	

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	centro				
	n	m ²	Coef	centro	centro	Euro/m ²	Quv*Kd	Euro/m ²
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	221,00	max	0,66	5,62	0,121605	1,014573	1,136179
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	649,00	max	0,85	7,20	0,156613	1,299809	1,456422
3 Stabilimenti balneari	-	-	min	0,43	3,65	0,079228	0,658931	0,738159
4 Esposizioni, autosaloni	-	-	min	0,23	1,95	0,042378	0,352032	0,394409
5 Alberghi con ristorante	-	-	min	1,02	8,66	0,187936	1,563382	1,751317
6 Alberghi senza ristorante	1	202,00	min	0,65	5,52	0,119763	0,996520	1,116283
7 Case di cura e riposo	-	-	min	0,93	8,20	0,171353	1,480338	1,651691
8 Uffici, agenzie, studi professionali	21	1.568,00	ad-hoc	1,64	11,00	0,302153	1,985820	2,287972
9 Banche ed istituti di credito	3	1.382,00	ad-hoc	0,79	6,78	0,145558	1,223969	1,369527
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	40	13.002,00	max	1,10	9,00	0,202676	1,624762	1,827437
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3	310,00	max	1,20	10,19	0,221101	1,839591	2,060692
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8	981,00	max	1,00	8,54	0,184251	1,541718	1,725969
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8	2.638,00	max	1,19	10,10	0,219258	1,823344	2,042602
14 Attività industriali con capannoni di produzione	12	14.013,00	med	0,65	5,54	0,119763	0,999228	1,118991
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	25	8.848,00	max	1,00	8,52	0,184251	1,538108	1,722358
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6	1.188,00	ad-hoc	2,51	21,28	0,462653	3,841839	4,304493
17 Bar, caffè, pasticceria	7	1.575,00	ad-hoc	1,92	16,26	0,353024	2,935583	3,288607
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	797,00	ad-hoc	1,03	11,60	0,189778	2,094137	2,283915
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	min	1,13	9,60	0,208203	1,733079	1,941282
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4	648,00	ad-hoc	3,29	27,97	0,606369	5,049579	5,655947
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,58	13,42	0,291116	2,422700	2,713816
22 -	-	-	max	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	147	48.022,00						

UTENZE DOMESTICHE

Occupanti	N. denunce	Tipologia	Mq.	2018 TASSA			2019 TASSA		Variazione in %
				Euro/m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza		
1	290	Monolocale	60	0,788028	199,00	160,03	-20%		
		Appartamento	100	0,788028	230,52	166,46	-28%		
		Villetta	150	0,788028	269,92	174,50	-35%		
		<i>Media</i>	<i>145</i>	<i>0,788028</i>	<i>266,25</i>	<i>173,75</i>	<i>-35%</i>		
2	226	Monolocale	60	0,884129	295,81	234,90	-21%		
		Appartamento	100	0,884129	331,17	242,11	-27%		
		Villetta	150	0,884129	375,38	251,13	-33%		
		<i>Media</i>	<i>160</i>	<i>0,884129</i>	<i>383,93</i>	<i>252,87</i>	<i>-34%</i>		
3	194	Monolocale	60	0,989840	335,51	271,54	-19%		
		Appartamento	100	0,989840	375,10	279,61	-25%		
		Villetta	150	0,989840	424,60	289,71	-32%		
		<i>Media</i>	<i>173</i>	<i>0,989840</i>	<i>447,39</i>	<i>294,35</i>	<i>-34%</i>		
4	177	Monolocale	60	1,057111	365,35	292,66	-20%		
		Appartamento	100	1,057111	407,63	301,29	-26%		
		Villetta	150	1,057111	460,49	312,07	-32%		
		<i>Media</i>	<i>167</i>	<i>1,057111</i>	<i>478,59</i>	<i>315,76</i>	<i>-34%</i>		
5	69	Monolocale	60	1,124381	369,36	310,78	-16%		
		Appartamento	100	1,124381	414,34	319,95	-23%		
		Villetta	150	1,124381	470,56	331,42	-30%		
		<i>Media</i>	<i>190</i>	<i>1,124381</i>	<i>515,81</i>	<i>340,65</i>	<i>-34%</i>		
6	34	Monolocale	60	1,162822	371,69	321,78	-13%		
		Appartamento	100	1,162822	418,20	331,27	-21%		
		Villetta	150	1,162822	476,34	343,12	-28%		
		<i>Media</i>	<i>204</i>	<i>1,162822</i>	<i>538,96</i>	<i>355,89</i>	<i>-34%</i>		

Costi fissi

: imputato 77,07% alle utenze domestiche, calcolato come rapporto tra superficie utenze domestiche/totali

Costi variabili

: messo correttivo FORZATO 0,36 per aumentare utenze domestiche e mantenere un distribuzione di importi 75% domestiche e 25% non di

Agevolazioni e riduzioni

: interamente a carico dei contribuenti

Coefficienti

: DPR 158/1999 corretti con comma 652 L.147/2013 per talune tipologie


TIPO DI SIMULAZIONE

: reale con copertura al 100% di tutti i costi

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	N. denunce	Tipologia	Mq. medi	2018 TASSA			2019 TASSA	
				Euro/m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Variazione in %
1	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	221	1,627810	359,75	251,10	-30%	
2	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	216	2,088019	451,71	315,07	-30%	
3	0	Stabilimenti balneari	0	1,057989	0,00	0,00	0%	
4	0	Esposizioni, autosaloni	0	0,565385	0,00	0,00	0%	
5	0	Alberghi con ristorante	0	2,510059	0,00	0,00	0%	
6	1	Alberghi senza ristorante	202	1,599852	323,17	225,49	-30%	
7	0	Casa di cura e riposo	0	2,356054	0,00	0,00	0%	
8	21	Uffici, agenzie, studi professionali	75	3,387034	252,90	170,84	-32%	
9	3	Banche ed istituti di credito	461	1,960182	902,99	630,90	-30%	
10	40	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	325	2,587298	841,00	594,01	-29%	
11	3	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	103	2,953402	305,18	212,94	-30%	
12	8	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	123	2,471892	303,12	211,65	-30%	
13	8	Carozzeria, autofficina, elettrauto	330	2,927663	965,40	673,55	-30%	
14	12	Attività industriali con capannoni di produzione	1.168	1,603180	1.872,11	1.306,70	-30%	
15	25	Attività artigianali di produzione beni specifici	354	2,467455	873,28	609,58	-30%	
16	6	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	198	6,170771	1.221,81	852,29	-30%	
17	7	Bar, caffè, pasticceria	225	4,713595	1.060,56	739,94	-30%	
18	5	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	159	3,256832	519,14	364,06	-30%	
19	0	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	2,782101	0,00	0,00	0%	
20	4	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	162	8,105237	1.313,05	916,26	-30%	
21	0	Discoteche, night club	0	3,889350	0,00	0,00	0%	
22	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
23	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
24	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
25	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
26	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
27	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
28	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
29	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
30	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
31	0	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	-	0,00	0,00	0%	

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Presenti n. 8 – votanti n. 8.

Con voti favorevoli nr. 8 (unanimità) resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di dare atto, per le motivazioni sopra esposte, che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare l'allegato piano finanziario della componente TARI, **per l'anno 2019;**

3) di approvare le tariffe componente TARI, **per l'anno 2019**, come risultanti dai prospetti allegati;

4) di stabilire per la **TARI 2019** le seguenti rate:

Scadenza unica rata 10/06/2019;

I^ rata scadenza 10/06/2019;

II^ rata scadenza 12/08/2019;

III^ rata scadenza 10/10/2019;

IV^ rata scadenza 10/12/2019.

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione al fine della pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 02 dicembre 2011, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

In prosieguo,

su richiesta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione agli interventi previsti in dipendenza dall'adozione del presente atto;

Presenti n. 8 – votanti n. 8.

Con voti favorevoli nr. 8 (unanimità) resi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario e delle tariffe della componente TARI (Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani). Anno 2019.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/04/2019.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista**

[X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/04/2019.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista**

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/04/2019.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Vice Segretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri**

**Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **07 maggio 2019**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **07 maggio 2019.**

**Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri**

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **07 maggio 2019.**

**Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri**